

N. R.G. 2660/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in materia di Impresa**

nelle persone dei seguenti magistrati:

Marianna GALIOTO
Serena BACCOLINI
Cristina RAVERA

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2660/23 R.G. promossa in grado d'appello

da

Parte_1

.F.

P.IVA_1

e per essa

[...]

Parte_2

.F.

P.IVA_2

elettivamente domiciliata in VIA [REDACTED] MILANO presso lo studio degli avv. [REDACTED], che la rappresentano e difendono, come da delega in atti

APPELLANTE

contro

Controparte_1

C.F. C.F._1

elettivamente domiciliata in VIA [REDACTED] SARONNO (VA) presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende, come da delega in atti

APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE

e contro

Controparte_2

C.F. P.IVA_3

elettivamente domiciliata in VIA [REDACTED] MILANO presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende, come da delega in atti

APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE

OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 5596/2023 pubblicata in data 6/7/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa A

CONCLUSIONI DELLE PARTI

per *Parte_1* ‘Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello adita, in totale riforma della sentenza impugnata, così decidere:

IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE

Sospendere ex artt. 283 e 351 c.p.c. la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto.

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO

Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l’effetto:

1) Annullare la sentenza impugnata n. 5596/2023 del Tribunale di Milano sez. XIV Civile, Tribunale delle Imprese, Sezione Specializzata Impresa A, depositata in data 13.04.2023, pubblicata il 06.07.2023, nella causa iscritta al n. R.G. 11815/2020, e notificata il 31.08.2023;

*2) Accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si intendono ritrascritte e conseguentemente disattendere tutte le domande, eccezioni e istanze sollevate dalla sig.ra *Controparte_1* dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.*

*3) Confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare *Controparte_1* al pagamento della somma di € 224.095,37 in linea capitale, oltre ad interessi e spese della procedura monitoria, sino al saldo.*

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa anche del primo grado.

per *Controparte_1* ‘Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello di Milano, Sezione I Civile Specializzata in materie di Imprese, contrariis reiectis, così giudicare:

in via preliminare: respingere l’avversaria istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata ex art. 283 e 351 c.p.c., del tutto infondata in punto “gravi motivi” e rinunciata dall’appellante all’udienza del 12.06.2024.

Nel merito

in via principale:

*- respingere l’appello ex adverso proposto da *Parte_1* in quanto inammissibile e comunque infondato, in fatto ed in diritto, per i motivi illustrati ai paragrafi 1 e 2 della comparsa di costituzione e risposta in appello, confermando la sentenza del Tribunale di Milano, Sez. XIV Civ. Impresa “A”, n. 5596/2023 del 13.04.2023, in causa RG 11815/2020, pubblicata in data 06.07.2023, notificata alle controparti in data 31.08.2023;*

- respingere come inammissibili, tardive, e comunque infondate le difese e domande tutte formulate nella comparsa di costituzione e risposta in appello 20.05.2024 di [...] Controparte_3 (incorporante Controparte_4, confermando la sentenza del Tribunale di Milano, Sez. XIV Civ. Impresa "A", n. 5596/2023 del 13.04.2023, in causa RG 11815/2020, pubblicata in data 06.07.2023, notificata alle controparti in data 31.08.2023;

In ogni caso, in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di cui all'appello avversario ed alla comparsa di costituzione e risposta di Controparte_3 (incorporante Controparte_4 con annullamento della sentenza impugnata e decisione nel merito, ribadite le eccezioni, difese e domande tutte già formulate nel giudizio di primo grado, nessuna rinunciata, contrariis reiectis, accogliere le conclusioni ivi già rassegnate e che di seguito si ripropongono:

nel merito

- in via preliminare: per i motivi illustrati ai paragrafi 4.1. e 4.6. della comparsa di costituzione e risposta in appello, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva (titolarità del credito) di Parte_1 e per essa della mandataria [...]

Parte_2 all'intervento del terzo in causa dispiegato ex art. 111 c.p.c. con atto telematicamente depositato in data 26.09.2022, contestandosi, a tutti gli effetti di legge, la titolarità in capo ad essa del credito per cui è causa, per non esser incluso ed incorporato nella asserita cessione da parte di CP_5 neppure provato, peraltro, l'acquisto da parte di quest'ultima del ramo d'azienda CP_4 e dunque non legittimata Parte_1 a proporre l'appello per cui è causa;

- in via principale:

per i motivi illustrati ai paragrafi 4.2., 4.3., 4.4. e 4.6. della comparsa di costituzione e risposta in appello, previa ogni declaratoria del caso, anche di nullità e/o intervenuta risoluzione per grave inadempimento dei contratti intercorsi con Controparte_4 per cui è causa, nonché mancata prova dell'entità del credito, accertata e dichiarata, in ogni caso, la nullità assoluta della fideiussione omnibus prestata dalla sig.ra CP_1

[...] in data 12.07.2018, per le ragioni tutte, in fatto ed in diritto, dedotte dall'opponente sig.ra Controparte_1, accertare e dichiarare quale non dovuta la somma richiesta in sede monitoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 25571/2019 emesso dal Tribunale di Milano in data 19.11.2019, pubblicato il 04.12.2019, in quanto nullo, invalido e comunque infondato, respingendo ogni eventuale ulteriore domanda di controparte, accertando e dichiarando nulla dovuto dalla sig.ra

Controparte_1 per i fatti ed i titoli per cui è causa;

- in via di ulteriore subordine: giusti i motivi di cui ai paragrafi 4.5. e 4.6. della comparsa di costituzione e risposta in appello, per la denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande preliminare e principale che precedono, accertata e dichiarata in ogni caso la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. di cui all'art. 7 della

fideiussione 12.07.2018, equivalente alla clausola 6 schema ABI 2003 sanzionato dal Provvedimento B.I. 55/05, accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria e la liberazione del fideiussore **Controparte_1** per non aver ad oggi agito in alcun modo **CP_4** nei confronti del debitore principale **Controparte_6** [...] nei termini di cui all'art. 1957 c.c. comma 3, o in subordine comma 1, nonostante la presentazione da parte di **Controparte_6** in data 07.11.2018, del ricorso per concordato preventivo in bianco ex art. 161 comma 6 L.F., evidenziante lo stato di insolvenza, al quale è succeduto il **Parte_3** in data 21.03.2019, accertando e dichiarando quale non dovuta la somma richiesta in sede monitoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 25571/2019 emesso dal Tribunale di Milano in data 19.11.2019, pubblicato il 04.12.2019, in quanto nullo, invalido e comunque infondato, respingendo ogni eventuale ulteriore domanda di controparte, accertando e dichiarando nulla dovuto dalla sig.ra **Controparte_1** per i fatti ed i titoli per cui è causa;

- in via di estremo subordine: sempre in denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande che precedono, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 25571/2019 emesso dal Tribunale di Milano in data 19.11.2019, pubblicato il 04.12.2019, in quanto nullo, invalido e comunque infondato, accertando e dichiarando quale sia la minor somma dovuta dalla sig.ra **Controparte_1** in relazione ai fatti ed ai titoli per cui è causa.

- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali del doppio grado di giudizio.

- in via istruttoria: senza inversione alcuna dell'onere della prova, si insiste per l'ammissione delle richieste istruttorie tutte già formulate in primo grado in memoria istruttoria ed ivi ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, quindi reiterate in appello con la comparsa di costituzione e risposta, ovvero:

A) ammettersi prova orale per testi sulle seguenti circostanze, da intendersi precedute dalla locuzione "vero che":

1) Nel maggio 2016 il sig. **Parte_4**, socio per la quota del 50% nella società **CP_6** s.r.l. (ora **CP_6**, comunicava all'altra socia, titolare del residuo 50% di partecipazione sociale, sig.ra **Controparte_1**, di non aver più interesse a mantenere in vita la predetta società, contrariamente alla volontà espressa in punto dalla sorella **CP_1**;

2) a far data dal 01.11.2016 il sig. **Parte_4**, in conseguenza delle divergenze insorte con la sorella **Controparte_1** in merito al capitolo che precede, pur mantenendo la qualità di socio, ha cessato ogni prestazione personale in azienda;

3) in conseguenza di quanto precede, il socio **Parte_4** non approvava i bilanci d'esercizio degli anni 2016 e 2017;

4) seguivano negli anni 2017 e 2018, numerosi incontri tra i soci al fine di dirimere le questioni societarie, in tale contesto il sig. **Parte_4** assistito dal commercialista dott. **Controparte_7** che già aveva ricoperto incarichi nel Collegio

Sindacale di CP_4 e la sig.ra Controparte_1 dal commercialista dott. Persona_1

5) l'approvazione dei bilanci d'esercizio degli anni 2016 e 2017 da parte del sig. Parte_4 avveniva solamente in data 04.04.2018, doc. 034. appellata che si rammostra al teste), a seguito dell'impegno da parte della sig.ra Controparte_1 a ripianare le perdite; Testi su tutti i capitoli che precedono da 1) a 5): 1) dott. Persona_1 domiciliato in Giussano (MB), via n. 6) la copertura delle perdite, ammontanti ad € 849.839 di cui € 785.469 per il 2016 ed € 64.370 per il 2017, con ricostituzione del capitale sociale, da parte della sig.ra Controparte_1, avveniva in data 22.05.2018, doc. 039. appellata che si rammostra al teste, anche mediante il conferimento in società della propria quota di comproprietà del 50% del capannone sito in Senago, via come in pari data comunicato al dott. Persona_2 funzionario di CP_4 doc. 037. appellata che si rammostra al teste; Testi sul capitolo che precede: 1) dott. Persona_1 domiciliato in Giussano (MB), via n. 2) dott. Persona_2 domiciliato presso agenzia CP_4 (ora CP_3), in Cesano Maderno (MB), via n.

7) nel corso delle trattative con il fratello Parte_4, negli anni 2017 e 2018, la sig.ra Controparte_1 aveva dichiarato a quest'ultimo di esser disponibile ad attivarsi per liberarlo dagli impegni di firma nei confronti delle banche, appena acquisita la relativa capacità finanziaria, solamente a fronte del conferimento in società da parte sua della residua quota di comproprietà del 50% del capannone sito in Senago, via oltre alla cessione del suo 50 % di capitale sociale al prezzo simbolico di € 1: ipotesi sulla quale anche il sig. Parte_4 si dichiarava a sua volta disponibile; circostanza di cui Contr eniva messa a conoscenza in un incontro ad inizio 2017 presente l'avv. che all'epoca assisteva la sig.ra CP_1; Testi sul capitolo che precede: 1) dott. Persona_1 domiciliato in Giussano (MB), via 2) dott. Persona_2 domiciliato presso agenzia CP_4 (ora CP_3), in Cesano Maderno (MB), via 3) avv. domiciliato in Milano, c.so, presso studio associato GLR;

8) La sig.ra Controparte_1, per le questioni riguardanti la società s.r.l. (ora CP_6 CP_6 con CP_4 sin dall'inizio circa dell'anno 2016, si rapportava, unitamente al fratello Parte_4 e dal novembre 2017 al professionista di quest'ultimo dott. Controparte_7 direttamente con il dott. Persona_2 tenendolo aggiornato mensilmente sulla situazione finanziaria societaria, l'esposizione nei confronti delle banche e sui rapporti tra i soci; Testi sul capitolo che precede: 1) dott. Persona_1 domiciliato in Giussano (MB), via Prealpi n. 8; 2) dott. Persona_2 domiciliato presso agenzia CP_4 (ora CP_3), in Cesano Maderno (MB), via

9) dall'aprile 2017, nell'ambito di un piano di rilancio, ha cominciato a estendere la propria attività nei confronti di clienti della grande

distribuzione, con un nuovo reparto di produzione e confezionamento di macedonie fresche che determinava un incremento di fatturato di circa € 300.000.= mensili, di cui € 250.000.= con la sola [REDACTED] [REDACTED]

10) in conseguenza di quanto precede, nel mese di giugno 2018 la sig.ra CP_1 aveva chiesto ad CP_4 un ampliamento di € 50.000.= sulla Linea di Credito Promiscua Commerciale in essere in linea capitale di € 150.000.= ed una aggiuntiva Linea di Credito per Anticipo Fatture e documenti riferita al solo cliente della grande distribuzione [REDACTED] dell'importo di € 50.000.=;

Testi sui capitoli 9) e 10) che precedono: 1) dott. Persona_1 domiciliato in Giussano (MB), via [REDACTED]; 2) dott. Persona_2 domiciliato presso agenzia CP_4 (ora

CP_3), in Cesano Maderno (MB), via [REDACTED] n. [REDACTED]

11) ricevuto il decreto ingiuntivo, oggetto della presente opposizione, emesso nei suoi soli confronti e riferito alla fideiussione omnibus 12.07.2018, in data 17.01.2020, verso le ore 15:00, la sig.ra CP_1 si recava, accompagnata in auto dal dott. Per_3 [...], presso l'agenzia di CP_4 in Cesano Maderno, via [REDACTED], per un colloquio diretto ad ottenere chiarimenti dal dott. Persona_2 sulle operazioni che avevano portato all'emissione del decreto ingiuntivo nei suoi soli confronti; situazione che anche i consulenti dell'attrice opponente, dott. Persona_1 e dott.

Persona_3, avevano difficoltà a comprendere e spiegare; Testi sul capitolo che precede: 1) dott. Persona_3, domiciliato in Milano, via privata [REDACTED], presso studio legale [REDACTED]; 2) dott. Persona_2 domiciliato presso agenzia CP_4 (ora CP_3), in Cesano Maderno (MB), via [REDACTED] n. [REDACTED] 3) dott. Persona_1 domiciliato in Giussano (MB), via [REDACTED] n. [REDACTED]

12) Nel corso del suddetto colloquio, avvenuto in presenza tra la sig.ra CP_1 ed il dott. Per_2 presso una sala riunioni dell'agenzia CP_4 il dott. Persona_2 (pagg. 9 e 17 trascrizione doc. 041. appellata che si rammostra al teste) riferiva alla sig.ra CP_1 che nel caso della fideiussione omnibus 12.07.2018, doc. 8 appellata, DOC. 3 appellante) che si rammostra al teste, non si trattava di fideiussione in aggiunta alla prima ma di una integrazione, un raccordo;

13) Nel corso del suddetto colloquio (pag. 11 trascrizione doc. 041. appellata che si rammostra al teste) il dott. Persona_2 riferiva alla sig.ra CP_1 che la banca non era tenuta ad informarla della richiesta formulata dal fratello di liberarlo dalla fideiussione 30.06.2016, doc. 4 attrice, né della sua avvenuta liberazione;

14) Nel corso del suddetto colloquio (pag. 17 trascrizione doc. 041. appellata che si rammostra al teste) il dott. Persona_2 a domanda, confermava alla sig.ra CP_1 di non averla avvisata che anche lei, in conseguenza della sottoscrizione del complesso di atti del luglio/agosto 2018 (L.C. Promiscua Globale 12.07.2018; L.C. Anticipo Documenti Italia 12.07.2018 dedicata cliente [REDACTED] [REDACTED] Fideiussione Omnibus 12.07.2018; Dichiarazione di Variazione Pegno 12.07.2018; Garanzia Confidi -

Sviluppo Artigiano; Autorizzazione 27.08.2018 a ridurre l'Apertura di Credito in c/c; Autorizzazione 27.08.2018 ad abbandonare la L.C. Promiscua Commerciale 30.06.2015, come da documenti 007., 008., 009., 012. e 011. appellata, che si rimostrano al teste) sarebbe stata, ed era stata, liberata dalla fideiussione 30.06.2016, senza restituzione del predetto documento;

15) nel corso del suddetto colloquio (pagg. 12/13 trascrizione doc. 041. appellata che si rammostra al teste) il dott. Persona_2 riferiva alla sig.ra CP_1 che la banca avrebbe liberato il sig. Parte_4 perché altrimenti quest'ultimo non firmava i bilanci degli esercizi sociali 2016/2017;

16) nel corso del suddetto colloquio (pag. 13 trascrizione doc. 041. appellata che si rammostra al teste) il dott. Persona_2 riferiva alla sig.ra CP_1 che la nuova Linea di Credito Promiscua Globale è stata concessa quando il fratello non c'entrava più in società; Testi su tutti i capitoli che precedono da 12) a 16): 1) dott. Per_2 [...] domiciliato presso agenzia CP_4 (ora CP_3), in Cesano Maderno (MB), via 2) dott. Persona_1 domiciliato in Giussano (MB), via

17) Terminato il colloquio ed uscita dalla sede dell'agenzia CP_4 la sig.ra Controparte_1 risaliva nell'auto del dott. Persona_3, che l'attendeva all'esterno, il quale constatava che la sig.ra CP_1 aveva registrato la conversazione con il dott. Persona_2 con il proprio apparecchio cellulare iphone 7.

Testi sul capitolo che precede: 1) dott. Persona_3, domiciliato in Milano, via privata presso studio legale ;

B) già effettuato (sia in primo grado che in grado d'appello), previa autorizzazione del Giudice, il deposito fisico del CD-R contenete il file formato .m4a della registrazione della conversazione 17.01.2020 tra Controparte_1 e Persona_2 registrata in presenza presso l'Agenzia UBI di cesano Maderno con telefono cellulare di proprietà dell'attrice opponente, allegato alla Consulenza Trascrittiva a firma del perito trascrittore Persona_4 doc. 41, autorizzarsi il deposito fisico in Cancelleria del telefono cellulare i-phone 7 di proprietà della sig.ra Controparte_1, contenente il file audio formato .m4a della conversazione, disponendo CTU informatica e fonica forense al fine di accertare la genuinità della prova (perizia trascrittiva, autenticazione dati, datazione, riconoscimento vocale del parlante ecc...);

C) all'esito dell'assolvimento da parte di controparte dell'onere di produzione degli estratti conto integrali dei rapporti per cui è stato azionato in monitorio il credito, disporsi CTU contabile finalizzata all'accertamento dell'esposizione debitoria della sig.ra Controparte_1 nei confronti di CP_4 in qualità di garante della (ora Controparte_8) e della congruità delle somme richieste con il D.I. n. 25571/2019.

D) disporsi inoltre CTU tecnico-contabile finalizzata a verificare la liceità delle linee di credito concesse ad [REDACTED] s.r.l., sotto il profilo dei tassi di interesse complessivamente applicati ed alla modalità di calcolo dei medesimi.

E) Per le ragioni indicate al paragrafo 4 della memoria istruttoria di primo grado, atteso quanto già fornito dall'opponente con la cospicua documentazione di cui ai docc. 004., 024., da 024. A 026., 046a., 046b. e 046c., si chiede altresì al Sig. Giudice di formulare ordine di esibizione ad CP_4 ex art. 210 c.p.c., dei libri delle fideiussioni e delle singole fideiussioni omnibus ricevute dalla banca da parte delle piccole e medie imprese dal 03.05.2005 ad oggi.

Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova orale per testi tardivamente formulati da controparte solo con la terza memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., in quanto generici, in parte negativi, da provarsi documentalmente, su circostanze irrilevanti e/o non demandabili a teste, contrario alle risultanze di cui ai documenti 041. e 048. (art. 2712 c.c., non adeguatamente disconosciuti da controparte se non in modo del tutto generico) acquisiti in causa con deposito telematico 31.05.2021 e successivo deposito fisico di cui al precedente punto B), in denegata ipotesi di ammissione si chiede a propria volta ammissione a prova contraria con i testi 1) dott. Persona_1 domiciliato in Giussano (MB), via [REDACTED] e 2) sig. Testimone_1 (già dipendente [REDACTED] s.r.l. ora Controparte_6, residente in 15033 Casale Monferrato (AL), via [REDACTED]

per Controparte_3 'Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:

Nel merito:

- Annullare la sentenza n. 5596/2023 del Tribunale di Milano sez. XIV Civile, Tribunale delle Imprese, Sezione Specializzata Impresa A, depositata in data 13.04.2023, pubblicata il 06.07.2023, nella causa iscritta al n. R.G. 11815/2020 e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare Controparte_1 al pagamento della somma di € 224.095,37 in linea capitale, oltre ad interessi e spese della procedura monitoria, sino al saldo.

- Riformare la sentenza n. 5596/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 06.07.2023 nel capo relativo alla condanna di Controparte_4 al pagamento in favore di Controparte_1 delle spese di lite, liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

- Condannare Controparte_1 alla restituzione in favore di Controparte_3 (incorporante Controparte_4 della complessiva somma di euro 20.577,97 corrispostale per spese di lite in esecuzione della sentenza di primo grado oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge e per l'effetto dichiarare tenuta la sig.ra Controparte_1 a rifondere le spese di lite relative al primo grado ed al secondo grado di giudizio'.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Controparte 1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 25571 emesso dal Tribunale di Milano in data 4/12/2019, con il quale le è stato ingiunto, in qualità di fideiussore della società *Parte_5* il pagamento dell'importo capitale di € 224.095,37², oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore di *CP_4*

L'opponente ha chiesto la revoca del provvedimento monitorio, deducendo:

- la violazione, nell'ambito del rapporto pre contrattuale e contrattuale, degli obblighi di correttezza e buona fede posti in capo alla banca dagli artt. 1175, 1337 e 1375 cod. civ., dal Testo Unico Bancario e dalle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia, tale da determinare la risoluzione del contratto di fideiussione e dei contratti a esso collegati, nonché la nullità dei medesimi in base al parametro di cui all'art. 1322, secondo comma, cod. civ.;
- la nullità totale della fideiussione *omnibus* sottoscritta in data 12/7/2018 per contrarietà alla normativa antitrust (l. n. 287/1990) e, in ogni caso, la sua nullità quantomeno parziale, in relazione alla clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ., comportante l'estinzione della fideiussione e la liberazione del garante per non avere la banca agito nei confronti del debitore principale nei termini di legge;
- la violazione del principio di trasparenza, con conseguente illiceità delle condizioni applicate con i contratti di "apertura di credito", di "anticipazioni su ordini di incasso" e di "anticipazioni su *Controp* contributi, documenti, contratti, fatture", tutti recanti data 12/7/2018.

CP_4 si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto.

Nel merito, ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Il Tribunale di Milano ha respinto l'istanza ex art. 649 cpc e ha rilevato la necessità di attivare il procedimento di mediazione obbligatoria.

All'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, l'opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancata presenza personale della parte opposta alla procedura di mediazione, essendo comparso un «*mero difensore*».

Controparte 10 .

² Di cui di € 215.845,37, oltre interessi legali dal 11/12/2019, quale esposizione del contratto di conto corrente ordinario denominato "Utilio Speciale PMI Plus" ed € 8.250,00, oltre interessi legali dal 22/5/2019, quale esposizione del contratto di conto corrente per anticipo fatture e documenti.

Nelle more del giudizio, *CP_4* ha dato atto di essersi fusa per incorporazione in *Controparte_2*.

In data 26/9/2022, *Parte_1* per il tramite della sua mandataria *Parte_2* [...] (di seguito *Parte_1*, si è costituita con atto di intervento ex art. 111 cpc, quale cessionaria del credito oggetto del contendere.

Ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente ex art. 96 cpc, da determinarsi in via equitativa.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di Impresa A, con la sentenza impugnata, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, regolamentando le spese di lite.

Il Giudice di primo grado ha rilevato che la procura rilasciata all'avvocato [...] per partecipare all'incontro di mediazione in data 11/1/2021, era priva dell'autentica da parte di un notaio o da altro pubblico ufficiale e, pertanto, non idonea a conferirle un effettivo potere di rappresentanza sostanziale da parte della banca.

Nell'accoglimento dell'eccezione preliminare, il Tribunale di Milano ha ritenuto assorbite tutte le domande ed eccezioni sollevate dalla *CP_1*.

La società *Parte_1* ha interposto appello, affidando il gravame a due motivi.

In sintesi:

1. ha prospettato l'erroneità della decisione per aver ritenuto improcedibile la domanda per l'invalidità della procura speciale, prospettando, altresì, che la questione non era stata sottoposta al dibattito tra le parti, con violazione degli artt. 83, 101 cpc e artt. 24 e 111 Cost.;
2. ha censurato la decisione nella parte in cui ha stabilito che il giudizio fosse improcedibile per non essere stata la procura autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale, con violazione degli artt. 83 e 1392 cod. civ. in relazione agli artt. 5 e 8 del d.lgs. n. 28/2010.

Controparte_1 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e infondato.

L'appellata ha formulato, in via subordinata e condizionata, appello in via incidentale fondato sulle eccezioni e le contestazioni già svolte in primo grado.

Si è costituita in giudizio *Controparte_3*, aderendo all'appello proposto da *Pt_1*

Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe riportate, assegnati i termini per il deposito degli scritti conclusivi, la causa è stata discussa e decisa nell'odierna Camera di Consiglio dalla Corte nella composizione in epigrafe trascritta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte preliminarmente osserva che le istanze istruttorie, così come reiterate dalla garante **CP_1** non richiedono l'apertura della fase istruttoria, in quanto:

- con l'atto di opposizione ex art. 645 cpc l'appellata ha formulato istanza di prova orale richiamando genericamente i fatti dedotti in narrativa, senza provvedere ad una specifica capitolazione ex art. 244 cpc delle circostanze da sottoporre ai testi e/o in sede di interrogatorio formale;
- con la comparsa di costituzione del nuovo difensore si è provveduto ad un mero richiamo di tale istanza;
- con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 cpc la **CP_1** ha essenzialmente contestato la mancata realizzazione della condizione di procedibilità ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010;
- con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc sono stati dedotte circostanze in parte irrilevanti (capitoli da 1 a 8 poiché relative ai rapporti interni alla società tra la **CP_1** con il fratello **Pt_4**, alle problematiche legate all'approvazione dei bilanci di esercizio 2016 e 2017, alla copertura delle perdite della società e ai rapporti tra il professionista incaricato e la banca, all'allegata liberazione del fratello **Pt_4** dagli obblighi derivanti da una diversa fideiussione sottoscritta nel 2015 a fronte della concessione di nuove linee di credito), in parte superate dalla documentazione in atti (capitoli da 9 a 10) e in parte poiché contenenti valutazioni non demandabili ai testimoni (capitoli da n. 11 a 17);
- la richiesta CTU contabile è stata dedotta genericamente, a fini meramente esplorativi, avendo la stessa garante riconosciuto di non essere in possesso della necessaria documentazione bancaria a causa dell'intervenuto fallimento della società obbligata in via principale.

La Corte, nel merito, ritiene l'appello proposto in via principale da **Parte_1** - alle cui conclusioni ha aderito **Controparte_2** - meritevole di accoglimento, per le ragioni che seguono.

I **due motivi** possono essere trattati congiuntamente, in quanto intrinsecamente connessi. Sono volti ad affermare che la procura speciale - con cui l'avv. **[REDACTED]** unitamente ad altri avvocati, è stata delegata a rappresentare e difendere **CP_4** nel procedimento di mediazione avanti all'Organismo **Controparte_11** di Roma - era idonea a conferire ai professionisti i poteri di partecipazione al procedimento di mediazione, con conseguente ritualità del tentativo di mediazione espletato in data 11/1/2021 e procedibilità delle domande proposte.

Non sembra potersi dubitare del fatto che le parti abbiano la facoltà di farsi sostituire da altri soggetti all'incontro di mediazione, come affermato di recente dalla Suprema Corte, secondo cui *«deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di*

mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche - ma non solo - dal suo difensore”³.

La giurisprudenza di legittimità⁴, e quella di merito maggioritaria, non ha mai affermato che la procura sostanziale conferita per la partecipazione alla mediazione debba rivestire la forma di atto pubblico o essere autenticata da un pubblico ufficiale né nella normativa di riferimento è rinvenibile una tale previsione.

Si è affermata la sufficienza, sulla base degli artt. 1392 cod. civ. e 3, comma 3, del D. lgs n. 28/2010, di una libera procura sostanziale, che attribuisca al rappresentante poteri decisionali tali da consentirgli di disporre dei diritti oggetto della mediazione e di percorrere soluzioni conciliative.

La recente riforma introdotta dal D. lgs n. 149/2022, novellando l’art. 8 D. Lgs n. 28/2010, in tema di mediazione ha cristallizzato - recependo le indicazioni della giurisprudenza sopra richiamata - il principio affermando che *“le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia”*.

Nel giudizio di primo grado, CP_4 ha prodotto (doc. n. 8) la procura speciale con cui l’avv. [redacted] [redacted] insieme ad altri professionisti, è stata delegata a *«rappresentare e difendere la Controparte_4 nel procedimento di mediazione avanti all’Organismo Controparte_12 di Roma, conferendo loro ogni più ampia facoltà e potere, ivi compresa quella di partecipare al procedimento di mediazione, conciliare, farsi sostituire, transigere, rinunciare agli atti ed alla domanda formulata e accettare rinuncia, incassare, quietanzare, chiamare terzi affinché partecipino al procedimento instaurato, anche al fine di svolgere nei loro confronti nuove e autonome domande, eleggendo domicilio presso il loro studio in Milano, via [redacted] [redacted] [redacted] dando sin d’ora per rato e valido il loro operato⁵»*.

Il chiaro tenore dell’atto consente di affermare che ai professionisti delegati la banca ha conferito ampi poteri per transigere la controversia nell’ambito della procedura di mediazione.

Dal verbale dell’incontro prodotto emerge che per la banca ha presenziato l’avv. [redacted] [redacted] e che è stata identificata con la carta di identità⁶, come richiesto dalla normativa di riferimento.

³ Cass. civ. sentenza n. 18106/2024.

⁴ Cfr. anche Cass. n. . 8437/2019.

⁵ Doc. n. 8, Controparte_4 fasc. primo grado;

⁶ Doc. n. 9, Controparte_4 fasc. primo grado;

Per tali ragioni, la procura sostanziale rilasciata dalla banca cedente deve considerarsi valida, ai sensi del d.lgs. n. 28/2010, e successive modifiche, e correttamente espletata la procedura di mediazione.

La procedibilità della domanda proposta dalla banca cedente impone alla Corte di esaminare le ulteriori questioni sollevate dall'appellata *Controparte_1* e non esaminate in primo grado, poiché ritenute assorbite dall'accoglimento della questione pregiudiziale.

Con il **primo motivo in via incidentale** la *CP_1* ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo a *Parte_1* sul rilievo che quest'ultima non aveva dimostrato la titolarità sostanziale del credito.

Il motivo è infondato.

In forza del contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione concluso in data 28/7/2021, l'appellante *Parte_1* ha acquistato da *CP_13* crediti (derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conto corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi) sorti nel periodo compreso tra il giorno 1/1/1950 e il 31/5/2021, i cui debitori erano stati classificati "a sofferenza";

Nel giudizio di primo grado, la cessionaria ha prodotto l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale⁷.

La Corte rinvia alla chiara descrizione riportata alla pag. 10 del documento, ove si legge che «la società *Controparte_14* comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data 28 luglio 2021 ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione ha acquistato pro-soluto da [...] *CP_13* (...) taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di proprietà della Cedente derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 31 maggio 2021, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti")».

La produzione si pone in linea con quanto affermato dalla Suprema Corte⁸.

Quanto all'ulteriore contestazione sollevata dalla *CP_1*, la Corte richiama il documento prodotto nel giudizio di primo grado (atto n. 16046/8617 rep./racc. Notaio *Persona_5* di Milano, in data 19.02.2021) da cui si evince che Unione di Banche

⁷ Doc. n. 4, fasc. primo grado *Parte_1*

⁸ Cass. civ. 31188/2017.

Parte_6 ha ceduto a *CP_13* la piena proprietà del ramo d'azienda bancaria denominato “Ramo d’Azienda UBI”, riguardante l'attività bancaria in senso stretto inerente alla rete di Filiali e Punti Operativi meglio descritti nell’Allegato 13 del citato atto.

E’ documentato che il ramo aziendale oggetto di conferimento è comprensivo di tutte le componenti patrimoniali attive e passive già di proprietà della società conferente, di tutte le controversie giudiziarie in essere e, in generale, di qualsiasi diritto e/o pretesa riferibile a rapporti giuridici inerenti al ramo aziendale conferito, nonché di tutti i rapporti radicati con la clientela nelle Filiali e nei Punti Operativi trasferiti.

Dell'avvenuta cessione del ramo d’azienda è stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 35 del 3/3/2021 e mediante iscrizione nel Registro delle Imprese, con i relativi effetti erga omnes previsti dal d.lgs. n. 385/93.

CP_13 è succeduta all’ *Controparte_15* che, successivamente, si è fusa per incorporazione in *Controparte_3* con relativa legittimazione sostanziale attiva e passiva.

L’intervenuta cessione del credito in contestazione ha trovato riscontro nella posizione processuale assunta dalla banca che, a seguito dell’intervento ex art. 111 cpc di [...] *Pt_1*

Pt_1 ha aderito alle conclusioni rassegnate con l’appello in via principale.

Ragioni di logica giuridica impongono di affrontare preliminarmente **il quarto ed il quinto motivo proposti in via incidentale** dall’appellata *CP_1*.

L’appellante ha eccepito la nullità della fideiussione *omnibus* del 12/7/2018, allegando che le clausole n. 2.1, 1.4 e 7 riprodurrebbero il medesimo contenuto delle clausole n. 2, 8 e 6, dello schema di fideiussione omnibus ABI 2003, ritenute contrarie all’art. 2, comma 2, lettera a) della Legge Antitrust n. 287/90.

In subordine, l’appellata ha eccepito la nullità della clausola di deroga all’art. 1957 cod. civ. e di cui all’art. 7 della garanzia in contestazione (equivalente alla clausola 6 schema ABI 2003).

In tesi, la banca cedente non avrebbe agito nei confronti del debitore principale nel termine di cui all’art. 1957 cod. civ. essendosi limitata a notificare il decreto ingiuntivo, emesso unicamente nei confronti della garante, solo in data 14/1/2020.

I motivi, così come formulati, sono infondati.

Come già evidenziato da questa Corte⁹, Banca d’Italia con il provvedimento n. 55/2005 ha provveduto alla verifica della compatibilità dello schema predisposto dall’ABI del 2003 con la disciplina in materia di intese restrittive della concorrenza.

L’Autorità di Vigilanza ha accertato che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale, per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussioni *omnibus*), contengono

⁹ Corte App. Milano, sentenza n. 1441/24.

disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, risultano in contrasto con l'art. 2, comma 2 lett. a), della legge n. 287/90.

La pacifica corrispondenza tra le clausole dichiarate nulle dalla Banca d'Italia e quelle inserite nella fideiussione *omnibus*, sottoscritta dalla CP_1, in data 12/7/2018, pone la questione se tale coincidenza sia sufficiente ai fini della dimostrazione delle condotte anticoncorrenziali ed, in particolare, se possa affermarsi una perdurante idoneità del provvedimento amministrativo n. 55/2005 a fungere da prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, a distanza, come nel caso oggetto di esame, di alcuni anni dal completamento dell'attività istruttoria da parte dell'Autorità di Vigilanza. La Corte di Cassazione ha ritenuto coperte dall'accertamento le condotte degli intermediari antecedenti al maggio 2005 poiché l'istruttoria e le conseguenti determinazioni di Banca d'Italia hanno riguardato l'arco temporale precedente al provvedimento finale n. 55/2005¹⁰.

Quanto alle garanzie sottoscritte successivamente al maggio 2005, di rilievo è la pronuncia n. 41994/2021 delle sezioni unite che - in relazione ad un contenzioso che ha riguardato una fideiussione rilasciata nel giugno 2016 - hanno ritenuto che la presunzione, circa la sussistenza del persistere dell'intesa anticoncorrenziale, operasse anche per condotte successive all'adozione del provvedimento dell'Autorità di Vigilanza.

Significativi sono i passaggi della motivazione, riportati ai punti 2.16.1, 2.16.2, 2.19.1, con cui si è dato rilievo al collegamento funzionale tra l'intesa anti concorrenziale a monte e i contratti a valle.

Le regole dell'onere della prova nei giudizi per violazione della disciplina *antitrust*, portano questa Corte a ritenere che anche nei giudizi relativi alle fideiussioni concesse dopo il maggio 2005, laddove si accerti la riproduzione di clausole vietate, il provvedimento della Banca d'Italia possa fornire una presunzione *iuris tantum* dell'attualità dell'intesa restrittiva.

Presunzione che l'istituto di credito può vincere fornendo la prova contraria mediante la produzione di analoghe garanzie emesse nel medesimo arco temporale, ma prive delle

¹⁰ Cass. sez. I civ. n. 29810/2017 punto 11.5; "Ovviamente tale accertamento, già compiuto dalla Banca d'Italia e pubblicizzato nel maggio del 2005, ha avuto un periodo temporale di osservazione e di rilievo che (com'è facile arguire dalla vicinanza temporale tra il contratto qui contestato, stipulato a febbraio 2005, e il completamento dell'istruttoria e la sua formalizzazione - come si è detto - del maggio successivo), fanno ritenere assai probabile che l'intesa (o gli altri comportamenti lesivi della concorrenza tra imprese bancarie) sia stata consumata ancor prima della contrattazione da parte del signor P_t 7. 11.6. Ad ogni modo, la Corte territoriale, che è l'organo deputato all'accertamento in fatto, alla luce dei principi sulla prova privilegiata elaborati da questa Corte, non può (né potrà, ancora) escludere la nullità di quel contratto per il solo fatto della sua anteriorità all'indagine dell'Autorità indipendente ed alle sue risultanze, poiché se la violazione «a monte» è stata consumata anteriormente alla negoziazione «a valle», l'illecito anticoncorrenziale consumatosi prima della stipula della fideiussione oggetto della presente controversia non può che travolgere il negozio concluso «a valle», per la violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia (a cominciare dall'art. 2 della legge antitrust)".

clausole accertate come nulle, e chiarendo, se del caso, le ragioni dell'inserimento, a distanza di anni, di siffatte clausole negli schemi contrattuali adottati.

Nel caso oggetto di esame, l'istituto di credito non ha fornito tale prova contraria.

In merito alle conseguenze relative all'accertata nullità delle clausole fideiussorie coincidenti con quelle del modello ABI del 2003, questa Corte ha già affermato che, con la pronuncia n. 41994/2021, la Suprema Corte ha avallato la teoria della invalidità parziale (non totale) dei negozi che presentino suddette clausole.

L'estensione della nullità all'intero contratto ha, dunque, portata eccezionale.

È a carico di chi ha interesse a far cadere l'intero schema contrattuale fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola nulla.

Nel caso oggetto di esame, la CP_1, legale rappresentante della società correntista obbligata principale nonché garante, non ha assolto a siffatto onere della prova, essendosi limitata ad invocare la sua avvenuta liberazione ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. ed affermando che CP_4 non avrebbe agito nei confronti del debitore principale.

La deroga pattuita con la clausola n. 7 riguarda esclusivamente i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ..

Il tenore della clausola, espressamente approvata dalla garante appellata ex art. 1341, comma 2, cod. civ., è chiara e non vi è alcuna previsione di espressa rinuncia, da parte della CP_1, a sollevare contestazioni relativamente al rapporto garantito¹¹.

Con tale pattuizione il fideiussore ha preventivamente rinunciato alla decadenza prevista dall'art. 1957 cod. civ..

La pattuizione, come confermato da recente pronuncia della Suprema Corte¹², rientra nella disponibilità delle parti e non contravviene a principi di ordine pubblico.

Per mera completezza, la Corte rileva che con lettera datata 3/12/2018 la [...] Controparte_8 dal 25/10/2018, poi dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano in data 21/3/2019, ha comunicato alla banca cedente l'intervenuto deposito del ricorso per concordato preventivo.

Con la successiva lettera datata 16/4/2019 CP_4 ha invitato la CP_1, che era anche legale rappresentante della società obbligata in via principale, a provvedere alla copertura delle esposizioni debitorie della Controparte_8 [...], indicando i saldi negativi dei singoli conti correnti e finanziamenti (cfr. lettera del 16/04/2019 – doc. n. 13).

Parte appellata ha lamentato, con il **secondo motivo in via incidentale**, la violazione da parte dell'istituto di credito dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede

¹¹ Cass. civ. sez. III civ. ord. n. 30181/2018; Cass. sez. III civ. n. 22233/2014; Cass. ss.uu. n. n. 3947/2010.

¹² Cass. sez. III civ. ord. 27558/2023.

derivanti dalle norme codicistiche e dal Testo Unico Bancario, tale da determinare l'intervenuta risoluzione del contratto fideiussorio.

Dalla documentazione versata in atti, nonché dalle allegazioni della **CP_1**, non sono tuttavia emersi elementi idonei a dimostrare la presunta violazione degli obblighi informativi da parte della banca.

Tutti i documenti contrattuali risultano regolarmente sottoscritti dalla **CP_1**, la quale, in virtù di tali sottoscrizioni, ha dichiarato di aver ricevuto, compreso e accettato le condizioni contrattuali e le informazioni rese.

L'appellata, infine, ha lamentato che la banca cedente non avrebbe provato il credito azionato in sede monitoria, non ritenendo sufficiente a tal fine la produzione della certificazione ex art. 50 TUB.

Anche tale doglianza è infondata e deve essere disattesa.

L'art. 50 TUB prevede espressamente che: *«La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido»*.

Il saldaconto certificato ex art. 50 TUB è idoneo a costituire prova scritta ai sensi dell'art. 633 cpc e ss. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo e la valenza probatoria del documento in esame non è esclusa nel giudizio di opposizione, potendo costituire elemento presuntivo da cui ritenere la sussistenza del credito¹³.

La **CP_1**, con gli atti difensivi depositati, non ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca degli estratti ex art. 50 TUB dei due conti correnti¹⁴.

Conclusivamente, in riforma della sentenza impugnata, **Controparte_1** deve essere condannata al pagamento dell'importo richiesto in sede monitoria e, più precisamente, della somma pari a € 215.845,37, quale saldo negativo del conto corrente denominato Utilio Speciale PMI Plus, oltre interessi legali dal 11/7/20129 sino al saldo, e della somma pari a € 8.250,00 quale saldo negativo del conto corrente per anticipi e per fatture, oltre interessi legali dal 22/5/2019 sino al saldo,

Sia la banca cedente che la cessionaria hanno concluso per la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, comunque, per la condanna di **Controparte_1** al pagamento della somma come sopra accertata.

La prima richiesta non può trovare accoglimento poiché, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità¹⁵, l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio.

¹³ Corte d'Appello di Milano sentenza n. 1031/23.

¹⁴ Cass. sez. III civ. ord. n. 12818/2024.

Le concordi conclusioni, con rinvio al provvedimento monitorio e in difetto di specifiche indicazioni, fanno ritenere che la richiesta di condanna del fideiussore sia da intendere in favore della banca cedente, fermo restando gli effetti previsti dall' u.c. dell'art. 111 cpc.

L'esito dell'appello comporta la necessità per la Corte di Appello di rivedere il regolamento delle spese del primo grado, poiché in base al principio di cui all'art. 336 cpc la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese¹⁶.

Secondo il criterio della soccombenza, *Controparte_1* deve essere condannata a rimborsare a *Parte_1* e a *Controparte_3* le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio e della fase monitoria, come espressamente richiesto.

Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione, di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, dato dal valore della controversia (€ 52.001,00 - € 260.000,00), considerate le questioni di diritto affrontate e l'attività difensiva concretamente prestata, per tutte le fasi, con esclusione per il presente grado di quella istruttoria non tenutasi.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:

- 1) in accoglimento dell'appello in via principale proposto da *Parte_1*, per essa, in qualità di mandataria *Parte_2* e in accoglimento dell'appello proposto in via incidentale da *Controparte_3* riforma la sentenza impugnata e, per l'effetto, condanna *Controparte_1* al pagamento in favore di *Controparte_3* della somma complessiva di € 224.095,37, oltre interessi come in motivazione indicati;
- 2) rigetta l'appello proposto in via incidentale da *Controparte_1*;
- 3) condanna *Controparte_1* a rifondere a *Parte_1* e, per essa, in qualità di mandataria, a *Parte_2* e ad *Controparte_3*, le spese dei due gradi di giudizio, che liquida complessivamente per entrambe le posizioni, quanto al primo grado in € 14.103,00 per compensi (oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oltre IVA e CPA nella misura di legge), quanto al secondo grado in € 9.991,00 per compensi (oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oltre IVA e CPA nella misura di legge) e, quanto alla fase monitoria, in € 2.800,00 per compensi e € 406,50 per esborsi (oltre al rimborso

¹⁵ Cass. sez. VI civ. ord. n. 20868/2017.

¹⁶ Cass. sez. VI civ. sottosezione seconda ord. n. 8400/2018.

elle spese generali nella misura del 15% e oltre IVA e CPA nella misura di legge);

- 4) condanna *Controparte_1* alla restituzione in favore di *Controparte_3* di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, con interessi legali dall'intervenuto pagamento al saldo.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 25/6/2025

Il Consigliere rel. est.

Serena Baccolini

Il Presidente

Marianna Galioto